



Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola e le relazioni sindacali
Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico

Via Gilli, 3 – 38121 Trento

P +39 0461 491357

F +39 0461 497287

@serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

@serv.perscuola@provincia.tn.it

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici
e formativi della Provincia autonoma
di Trento

Ai Coordinatori Pedagogici

LORO SEDI

e, p.c. Al Servizio per il personale
c.a. Ufficio previdenza e stipendi
SEDE

Albo Internet

Trento, 13 FEB. 2017
Prot. n. S166/2017/ 80501 /4.6.1

Oggetto: pausa per assenza breve dalla sede di servizio – nuova disciplina contrattuale.

Il 21 dicembre 2016 è stato sottoscritto l'accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018, biennio economico 2016-2017 per il personale del comparto scuola, area del personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, del personale insegnante e coordinatore pedagogico della scuola dell'infanzia provinciali e del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali.

L'art. 11 dello stesso disciplina l'istituto della pausa per assenza breve dalla sede di servizio (pausa fuori sede per il recupero delle energie psico-fisiche):

... "1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 66/2003 in materia di pausa giornaliera, il personale destinatario di questo accordo può, limitatamente ad attività svolte senza allievi, fruire di un periodo di pausa fuori sede per il recupero delle energie psico-fisiche della durata massima di 15 minuti. Tale pausa potrà essere fruita una sola volta nel corso della giornata lavorativa e compatibilmente con le esigenze di servizio. La pausa fruita fuori sede non è computata come orario di lavoro e sarà recuperata nell'ambito dell'obbligo orario definito su base mensile.

2. Le modalità di fruizione e di rilevazione della pausa di cui al comma 1 sono stabilite dall'amministrazione scolastica provinciale in relazione alle esigenze tecniche dell'attività lavorativa. Salvo diverse indicazioni dell'istituzione scolastica/formativa e del dirigente responsabile delle scuole dell'infanzia, la fruizione della pausa potrà avvenire non prima di 60 minuti dall'inizio della prestazione.

3. Rientra nella responsabilità dei dirigenti delle strutture di assegnazione del personale verificare l'osservanza delle disposizioni impartite al personale medesimo in materia di pausa per assenza breve dalla sede di servizio, anche ai fini disciplinari".

Le novità quindi introdotte sono:

- la pausa per assenza breve dalla sede di servizio può essere fruita **una sola volta** nel corso della giornata, compatibilmente con le esigenze di servizio per una durata massima di 15 minuti;
- il tempo eccedente il limite massimo di 15 minuti va diversamente giustificato;
- dovrà essere trascorsa almeno un'ora dall'inizio della prestazione lavorativa prima di poter usufruire della pausa, salvo diversa disposizione da parte del Dirigente della struttura cui il dipendente è assegnato;
- la pausa andrà recuperata nell'ambito dell'orario mensile poiché non è computata come orario prestato dal dipendente;
- la norma non è soggetta a contrattazione decentrata da parte delle Istituzioni scolastiche;
- l'uscita dalla sede di servizio per la fruizione della pausa per assenza breve andrà registrata dall'Istituzione scolastica attraverso timbratura (per i dipendenti muniti di badge) o firma (su registro presenze).

Rientra nelle responsabilità del Dirigente verificare l'osservanza delle disposizioni che verranno impartite a tutto il personale, anche ai fini disciplinari.

Eventuali informazioni possono essere richieste all'Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico e-mail: pers.ata@provincia.tn.it

Si informa che la circolare è reperibile anche sul sito intranet "Vivoscuola" (www.vivoscuola.it).

Si invitano le segreterie a diffondere il contenuto della presente a tutto il personale assegnato.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Livia Ferrario -